

## **Allegato parte integrante**

Criteria, modalità e limiti istituzione zone

### **Criteria e limiti**

Nel territorio provinciale possono essere istituite un numero massimo di 5 zone di addestramento cani (di seguito chiamate “zone”).

In tali zone la caccia è vietata.

Le domande d’istituzione verranno prese in esame secondo l’ordine di presentazione.

Le zone devono possedere i seguenti requisiti:

- dimensioni comprese fra 15 ha e 100 ha, salvo il non superamento della soglia del 5% della superficie della Riserva
- ubicazione di norma a quota inferiore ai 800 m s.l.m. e in ogni caso non superiore ai 1.000 m s.l.m.
- confini per quanto possibile fisiografici (torrenti, crinali, strade ...)

Le zone non possono insistere su aree:

- pregiate dal punto di vista faunistico (comma 2 art. 7 L.P. n.24/91)
- incluse nella rete “Natura 2000”
- distanti meno di 150 m da aree ove la caccia è vietata

Sono addestrabili solo cani:

- da ferma, da cerca e da riporto, regolarmente iscritti all’anagrafe canina

Possono essere immessi esclusivamente animali:

- da allevamento (lett. e) comma 1, art. 6 L.P. n. 24/91)
- appartenenti alle specie quaglia, fagiano, starna
- accompagnati da certificato d’origine mod. 4) di cui al Regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R n. 320/1994 che deve riportare, ai fini della profilassi dell’influenza aviaria, la seguente dicitura “animali testati con esito negativo ai sensi della nota prot. 608/IA/3450 del 17 settembre 2003”, nonché dall’attestazione sanitaria relativa alla natura e tipologia del vaccino utilizzato nell’ambito dei piani di profilassi delle malattie della specie. Detta documentazione deve essere conservata dal responsabile della conduzione della zona.

Delle operazioni d’immissione deve essere tenuta nota in apposito registro redatto secondo lo schema predisposto dalla struttura competente in materia di foreste e fauna da tenersi a disposizione del personale forestale e dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari per eventuali controlli.

### **Modalità istitutive**

Le domande d’istituzione sono presentate alla Provincia Autonoma di Trento attraverso la struttura competente in materia di foreste e fauna, utilizzando la modulistica dalla stessa predisposta, nel rispetto delle presenti direttive.

La proposta istitutiva deve contenere i seguenti elementi informativi e progettuali:

- individuazione del soggetto che propone l'istituzione della zona;
- individuazione del soggetto al quale sarà affidata la responsabilità della conduzione della zona;
- corografia in scala 1:10000 con evidenziata la zona a cui la richiesta fa riferimento;
- elenco delle particelle fondiarie interessate;
- planimetria su estratto mappa con individuata l'area interessata;
- atto di assenso da parte dei proprietari e conduttori dei fondi (comma 1 art. 7 L.P. n. 24/91);
- relazione nella quale è descritto il contesto ambientale in cui si colloca la zona e dalla quale emergano le caratteristiche naturalistiche (vegetazionali-faunistiche) della stessa; la relazione deve documentare lo scarso pregio faunistico della zona e la totale assenza di possibili incidenze sulle aree Natura 2000 ad essa limitrofe;
- specifica individuazione delle:
  - o specie di uccelli che s'intendono utilizzare;
  - o numero massimo di conduttori che potranno accedere in contemporanea alla zona considerando che l'area di azione del conduttore o della squadra non potrà essere inferiore a 7 ettari ;
  - o numero massimo di conduttori che potranno accedere giornalmente alla zona;
  - o numero massimo di uccelli che verranno liberati per ogni conduttore che accede alla zona;
  - o criteri d'individuazione, di compilazione delle graduatorie e modalità di accesso dei conduttori ivi comprese eventuali esclusioni per comportamenti difforni ai regolamenti;
- misure che s'intendono adottare per la salvaguardia delle colture agricole, dell'ambiente e della fauna (comma 1 art. 7 L.P. n. 24/91);

La struttura competente in materia di foreste e fauna:

- verifica l'istanza d'istituzione della singola zona e in particolare:
  - la rispondenza con i requisiti fissati dalla L.P. n. 24/91 e dal relativo Regolamento di esecuzione (D.P.G.P. 16/69/Leg del 17 nov. 1992);
  - la rispondenza di quanto previsto con la presente deliberazione;
- attiva la procedura di cui all' art. 6 del Regolamento di esecuzione della L.P.24/91 (D.P.G.P. 16/69/Leg del 17 nov. 1992) relativa alla richiesta ed esame delle eventuali osservazioni pervenute dall' assemblea dei cacciatori delle riserve interessate;
- sottopone alla Giunta provinciale la proposta istitutiva.

Il termine del procedimento è fissato in 60 giorni.

#### **Modalità gestionali**

##### ***Soggetto responsabile della conduzione***

Con la delibera di istituzione la Giunta provinciale individua il Soggetto responsabile della conduzione della singola zona (comma 3 art. 5 del D.P.G.P. 16/69/Leg del 17 nov. 1992).

##### ***Periodo di efficacia del provvedimento istitutivo***

Il periodo di efficacia del provvedimento istitutivo è stabilito nel provvedimento istitutivo della singola zona (comma 3 art. 5 del D.P.G.P. 16/69/Leg del 17 nov. 1992).

##### ***Resoconto dell'attività svolta***

Annualmente il soggetto titolare dell'area fornirà le informazioni sufficienti a determinare:

- l'entità della fruizione dell'area per finalità di allenamento dei cani quantificata in numero giornate;
- il numero degli allenatori che hanno fruito dell'area;
- il numero e le specie degli uccelli immessi;
- il numero e le specie degli uccelli abbattuti.

Al resoconto dell'attività svolta deve essere allegata copia aggiornata del registro delle immissioni.

### *Attività*

#### *Accesso e requisiti*

E' garantito il libero accesso a tutti gli interessati (art.7, L.P. n. 24/'91).

I requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività sono i seguenti:

- porto d'armi uso caccia e di polizza assicurativa;
- permesso del Responsabile della conduzione, limitato al giorno o al periodo di attività.

#### *Periodo dell'anno*

Fatto salvo quanto previsto nella delibera istitutiva della singola zona, di norma l'attività può essere svolta tutto l'anno (lettera e) comma 1, art. 6 L.P. n. 24/91).

#### *Ora giornaliera*

Nel periodo ammesso, l'attività è consentita dal sorgere del sole fino al tramonto.

#### *Coordinamento*

L'attività può essere svolta solo in presenza del Responsabile della conduzione o suo delegato.

#### *Controllo*

E' facoltà del personale di vigilanza:

- accedere all'area e verificare la corretta applicazione delle disposizioni generali nonché di quelle peculiari della zona;
- prendere visione del registro d'immissione.

#### *Modalità*

- ogni conduttore può impiegare in contemporanea un numero massimo di tre cani;
- l'accesso all'area deve avvenire con fucile scarico e riposto in custodia;
- è ammesso l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12;
- i capi che escono dalla zona non possono essere ribattuti; i capi feriti possono essere recuperati anche fuori dalla zona però senza ausilio di armi;

#### *Revoche*

Il provvedimento istitutivo può essere revocato per le seguenti motivazioni:

- su istanza del Soggetto che ha richiesto l'istituzione della zona o del responsabile della conduzione della zona (comma 2 art. 6 del D.P.G.P. 16/69/Leg del 17 nov. 1992);
- qualora vengano meno le condizioni che hanno motivato l'emanazione del provvedimento istitutivo (comma 2 art. 6 del D.P.G.P. 16/69/Leg del 17 nov. 1992);
- qualora l'attività gestionale della zona non venga espletata secondo le disposizioni e le prescrizioni stabilite dalla L.P. n. 24/91 e relativo Regolamento di esecuzione, dalla

delibera istitutiva, previa diffida presentata dalla Provincia Autonoma di Trento (comma 2 art. 6 del D.P.G.P. 16/69/Leg del 17 nov. 1992) attraverso la struttura competente in materia di foreste e fauna;

- qualora l'attività gestionale della zona non venga espletata secondo le disposizioni e le prescrizioni stabilite dalla presente deliberazione previa diffida presentata dalla Provincia Autonoma di Trento attraverso la struttura competente in materia di foreste e fauna;
- per decisione motivata della Provincia Autonoma di Trento.

### ***Tabellazione***

Le zone sono delimitate a cura dei richiedenti (comma 2 art. 6 L.P. n. 24/91) con tabelle conformi ai modelli allegati alla D.P.G.P. 16/69/Leg del 17 nov. 1992 (comma 3 art. 6 del medesimo regolamento).